

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studi di Impresa

Studio n. 156-2009/I

La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi *ex art. 2272 n.4 c.c.*

(Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 19 novembre 2010)

Sommario: 1. Premessa; 2. Gli effetti del venir meno della pluralità dei soci e la sua ricostituzione nel semestre; 3. Gli effetti della mancata ricostituzione della pluralità dei soci oltre il semestre e la sua tardiva ricostituzione. Ammissibilità; 4. Due casi particolari. La continuazione dell'attività di impresa da parte del socio su perstite e la trasformazione in società a responsabilità limitata unipersonale.

1. Premessa

Può accadere che, in una società di persone, il rapporto sociale venga meno limitatamente ad un socio.

Questa eventualità è stata presa in considerazione dal legislatore nella Sezione V del capo II del codice civile, dedicato alla società semplice, che prevede una disciplina estensibile anche alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice, in forza dei riferimenti contenuti negli articoli 2293 e 2315 c.c..

Questa situazione può verificarsi in particolare:

- per morte del socio, con conseguente obbligo degli altri soci di liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano: è salva, tuttavia, una contraria disposizione del contratto sociale (art. 2284 c.c.);
- per recesso del socio e ciò può avvenire: 1) quando sussista una giusta causa; 2) quando la società è costituita a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci; 3) negli altri casi previsti dal contratto sociale (art.2285 c.c.);
- per esclusione del socio nelle ipotesi di cui agli artt.2286 e 2288 c.c.

Qualora la società sia composta da due soli soci lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta il venir meno della pluralità dei soci, con il conseguente scioglimento della società secondo quanto disposto dall'art.2272 n.4 c.c. ⁽¹⁾, ai sensi del quale, "la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi qu e sta non è stata ricostituita" ⁽²⁾.

Si tratta di una fattispecie di frequente riscontro nella prassi societaria, forse non sufficientemente approfondita sul piano teorico-ricostruttivo.

Lo scopo del presente studio è quello di analizzare quali siano gli effetti giuridici del venir meno della pluralità dei soci prima e dopo lo spirare del termine semestrale previsto dall'art.2272 n.4) e, soprattutto, verificare se, con quali conseguenze e fino a quale momento, possa essere ricostituita la pluralità dei soci.

2. Gli effetti del venir meno della pluralità dei soci e la sua ricostituzione nel semestre

È importante stabilire se si verifichino degli effetti giuridici immediati a seguito del venir meno della pluralità dei soci, poiché dalla risposta a tale interrogativo discendono conseguenze pratiche di non scarso rilievo.

Secondo una tesi autorevole ⁽³⁾, ma minoritaria, lo scioglimento si verifica e rebbe nel momento stesso in cui viene meno la pluralità dei soci e l'eventuale ricostituzione della stessa nel termine di sei mesi costituirebbe una causa di risoluzione di tale effetto ed opererebbe quindi con efficacia *ex tunc*, con la conseguenza che, in tale periodo, il socio superstite vedrebbe limitati i propri poteri ai soli affari urgenti (art.2274 c.c.) e non potrebbe, tra l'altro, liquidare la quota al socio receduto, escluso o agli eredi del socio deceduto ⁽⁴⁾.

Tuttavia l'opinione prevalente in dottrina è nel senso che il venir meno della pluralità dei soci non è di per sé causa di scioglimento della società, ma è la mancata ricostituzione della pluralità entro il termine di sei mesi che determina la cessazione del vincolo societario ⁽⁵⁾.

Lo scioglimento quindi opera *ex nunc* e, nel semestre che segue al venir meno della pluralità dei soci, la società non subisce alcun mutamento funzionale ed il socio non subisce alcuna limitazione dei poteri gestori, con la conseguenza che potrà liquidare la quota del socio uscente, decidere lo scioglimento anticipato della società nominando un liquidatore ⁽⁶⁾, compiere operazioni societarie di carattere straordinario e, naturalmente, ricostituire la pluralità dei soci attraverso una cessazione di parte della sua partecipazione o un aumento di capitale sociale da farsi o scrivere ad un terzo.

Nel solco dell'opinione prevalente in dottrina, la giurisprudenza ritiene che, il venir meno della pluralità dei soci, non determini immediatamente e necessariamente lo scioglimento della società, ma che tale effetto si produca solo se, dopo il trascorrere del semestre, la stessa non sia stata ricostituita⁽⁷⁾.

3. Gli effetti della mancata ricostituzione della pluralità dei soci oltre il semestre e la sua tardiva ricostituzione. Ammissibilità

A seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, la società, come visto, si scioglie, entrando così nella fase della liquidazione.

Non è necessaria a tal fine un'espressa decisione dei soci⁽⁸⁾, poiché le cause di scioglimento operano di diritto. Sarà invece necessaria la nomina di uno o più liquidatori⁽⁹⁾, il cui compito è quello di definire i rapporti giuridici con i terzi e ripartire l'eventuale residuo attivo tra i soci.

L'effetto principale determinato dallo scioglimento, secondo l'opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza, consiste infatti nella modificazione dell'oggetto o dello scopo della società che non sarà più quello dello scopo di lucro mediante l'esercizio di un'attività imprenditoriale, ma della definizione dei rapporti in corso, sorti nella fase precedente.

Gli effetti prodotti dallo scioglimento non investono solo la società, ma si riflettono anche sugli organi sociali. I soci amministratori, infatti, fino a che non sono presi i provvedimenti necessari per la liquidazione, conservano il potere di amministrare "limitatamente agli affari urgenti" (art. 2274 c.c.), mentre è fatto divieto ai liquidatori di "intraprendere nuove operazioni" (art. 2279 c.c.).

Dopo queste considerazioni, necessariamente sintetiche, per non dire schematiche, non essendo questa la sede per una disamina completa della disciplina della liquidazione societaria, occorre mettere in evidenza che, una volta verificatosi lo scioglimento, la società non cessa di esistere, ma passa attraverso la fase di liquidazione per sfociare infine nell'estinzione.

L'estinzione della società (su cui vedi più ampiamente *infra*) è quindi il risultato finale di una fattispecie a formazione progressiva che⁽¹⁰⁾ si articola in tre fasi:

- verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge;
- procedura di liquidazione (che a sua volta può distinguersi in quattro momenti che sono la redazione dell'inventario, la monetizzazione dei beni in natura e dei crediti esigibili, il pagamento dei creditori sociali e l'eventuale distribuzione del residuo ai soci in via proporzionale rispetto alla quota da essi posseduta);
- cancellazione della società dal registro imprese.

Occorre a questo punto tentare di dare una risposta al quesito che costituisce l'oggetto principale della nostra indagine. Può, nella fase della liquidazione, e essere ricostituita la pluralità dei soci e, se la risposta è affermativa, fino a quale momento si può ricostituire tardivamente la pluralità dei soci e con quali effetti?

La poca dottrina che si è occupata dell'argomento ritiene, ad avviso di chi scrive correttamente, che la pluralità dei soci possa essere ricostituita, attraverso una cessione parziale della partecipazione

sociale detenuta dal socio superstite, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova e diversa società, ma la continuazione della precedente ⁽¹¹⁾.

La ricostituzione della pluralità dei soci comporta principalmente due ordini di effetti.

Il primo è costituito dalla revoca implicita dello stato di liquidazione della società, revoca che viene generalmente ammessa dagli interpreti, argomentando dall'art. 2272, n.3) e dalla considerazione che non esiste un interesse specifico dei creditori sociali allo svolgimento della liquidazione, dal momento che costoro possono o no sempre contare sulla responsabilità illimitata dei soci.

A queste argomentazioni, tradizionalmente accolte dalla giurisprudenza, può aggiungersi che, il legislatore della riforma del diritto societario, accogliendo le istanze della prassi societaria, ha espressamente previsto l'istituto della revoca dello stato di liquidazione per le società di capitali, pur subordinandone l'efficacia alla mancata opposizione da parte dei creditori sociali.

Il secondo ordine di effetti riguarda i creditori particolari del socio.

Si ritiene che la ricostituzione tardiva della pluralità dei soci (e quindi il venir meno della causa di scioglimento) non sia opponibile ai creditori personali del socio superstite.

Lo spirare del termine semestrale, infatti, vale a segnare il momento a decorrere dal quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota che non può essere posto nel nulla da una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci, dovendosi ritenere applicabile la medesima regola della proroga tacita (art. 2307 c.c.).

In altri termini, mentre una ricostituzione della pluralità dei soci avvenuta in termini impedirebbe il sorgere del potere di richiedere la liquidazione della quota (del socio superstite), in capo al creditore particolare, al contrario la ricostituzione tardiva, pur facendo venir meno, analogamente alla proroga tacita, la causa di scioglimento, non preclude al creditore particolare l'esercizio di siffatto potere ⁽¹²⁾.

Se si accolgono le considerazioni sopra esposte in ordine all'ammissibilità della ricostituzione tardiva della pluralità dei soci è necessario stabilire quale sia l'orizzonte temporale entro il quale siffatta operazione sia possibile.

Sembra coerente e logicamente ineccepibile affermare che, fintanto che esiste una società (sia pure in liquidazione), la pluralità dei soci possa essere ricostituita.

Occorre quindi stabilire in quale momento si verifichi l'estinzione della società.

La questione è tra le più controverse del diritto societario, anche se, dalla riforma del diritto societario del 2003, può ricavarsi, come si esporrà a breve, un'utile chiave di lettura.

Con un certo grado di semplificazione si può affermare che sul punto esistono due principali filoni interpretativi.

Secondo un'interpretazione fedele al dato letterale dell'art. 2312 c.c. ⁽¹³⁾, la cancellazione, almeno per le società registrate, produrrebbe l'estinzione della società, anche qualora restassero delle passività ⁽¹⁴⁾.

Alla tesi dell'efficacia costitutiva della cancellazione si contrappone nettamente l'opinione della giurisprudenza dominante ⁽¹⁵⁾ (almeno fino all'entrata in vigore della riforma del diritto societario) secondo la quale la società non può dirsi estinta fino a quando non si sia esaurito l'ultimo rapporto giuridico pendente.

L'eventuale cancellazione nel frattempo intervenuta avrebbe un'efficacia dichiarativa e farebbe sorgere solo una presunzione relativa di estinzione.

Tra le due opposte tesi la dottrina ha prospettato una serie di ricostruzioni intermedie, spesso tese a conciliare l'inequivocabile chiarezza codicistica (che dovrebbe far propendere per l'efficacia costitutiva della cancellazione) con le esigenze di tutela dei terzi, anche in considerazione della possibilità che liquidatori poco scrupolosi possano, colposamente o addirittura con dolo, chiedere ed ottenere la cancellazione della società pur in presenza di passività (che vengono denominate sopravvenienze passive) ⁽¹⁶⁾.

In questo panorama interpretativo piuttosto variegato si è inserita recentemente un'importante novità.

Si tratta del nuovo art. 2495, comma 2, c.c., riformulato a seguito della riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003), il quale, con riferimento alle società di capitali, dispone che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, «ferma restando l'estinzione della società».

Da quest'ultimo inciso si ricava in maniera limpida e lineare l'efficacia estintiva, costituita dalla cancellazione, nelle società di capitali.

E per le società di persone?

Ragioni di certezza del diritto e di parità di trattamento inducono a far ritenere che i medesimi principi debbano applicarsi anche alle società di persone e la più recente giurisprudenza della Suprema Corte sembra essersi attestata su queste posizioni ⁽¹⁷⁾.

Se si accolgono queste conclusioni, ai fini della nostra indagine, può affermarsi che la pluralità dei soci possa essere ricostituita, con gli effetti giuridici sopra esposti, fino a quando la società non sia stata cancellata dal Registro Imprese ⁽¹⁸⁾.

Un'eventuale ricostituzione successiva a tale momento non potrebbe comportare quindi la costituzione di una nuova e diversa società.

4. Due casi particolari. La continuazione dell'attività di impresa da parte del socio superstite e la trasformazione in società a responsabilità limitata unipersonale

Ci si chiede se il socio superstite che non abbia ricostituito la pluralità dei soci nel termine di sei mesi e ciononostante abbia continuato a svolgere l'attività senza, quindi, dare inizio alla fase di liquidazione, possa ricostituire tardivamente la pluralità e con quali effetti.

Si tratta di una fattispecie più diffusa di quanto possa sembrare a prima vista che ricorre, va sottolineato, ogni volta che il socio spenda il nome della società nell'esercizio dell'attività di impresa. In tal caso non si può ipotizzare che la prosecuzione dell'attività di impresa in nome della società sia una modalità atipica di liquidazione⁽¹⁹⁾, quanto piuttosto un'ipotesi di mancato svolgimento dell'attività di liquidazione.

Occorre invece interrogarsi sulla liceità di una siffatta fattispecie, domandandosi se non sia in contrasto con norme imperative o lesive di diritti indisponibili dei soci o di terzi.

A prima vista si sarebbe tentati di affermare, argomentando dalla *ratio* della disposizione contenuta nel n.4 dell'art. 2272 c.c., che potrebbe fondarsi sull'inammissibilità, per il nostro ordinamento, di un contratto di società di persone che non abbia almeno due contraenti⁽²⁰⁾, che uno dei requisiti tipologici essenziali di ogni società di persone è, a differenza delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni, la pluralità dei soci.

Questa affermazione, indiscutibile in sede di costituzione della società, è stata tuttavia messa in dubbio, da una parte della dottrina⁽²¹⁾, se riferita al corso della vita della società.

E' stato osservato che, una volta decorso il termine semestrale, previsto nell'art. 2272, n.4, c.c., qualora il socio superstite non provveda alla liquidazione e continui di fatto ad amministrare - nonostante l'avvenuto scioglimento - la società rimarrà unipersonale a tempo indeterminato, analogamente ad una società di capitali.

Non costituisce un deterrente la disciplina relativa al divieto di nuove operazioni per le società in liquidazione prevista dagli artt. 2274 e 2279 c.c..

Nelle società di persone, diversamente che nelle società di capitali, il socio amministratore è già illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società⁽²²⁾.

Si apre quindi la possibilità che la società continui a tempo indeterminato con unico socio⁽²³⁾.

In quest'ottica la pluralità dei soci costituisce quindi un requisito essenziale per la costituzione della società, ma non per la sua prosecuzione.

Va tuttavia analizzata con attenzione la posizione dei creditori.

Per quanto concerne i creditori sociali, sembra corretta la posizione di quella dottrina che ritiene che dalla disciplina dello scioglimento di società di persone non sembri emergere alcuna modificazione della posizione dei creditori sociali⁽²⁴⁾: non è ravvisabile, in particolare, un interesse di costoro al concreto svolgimento della liquidazione, dal momento che, da un lato, non si assiste ad una scadenza anticipata dei rispettivi crediti e, dall'altro, restano intatti i poteri di costoro, in ordine alla realizzazione di siffatti crediti⁽²⁵⁾, come conferma, implicitamente, il riferimento all'accantonamento delle somme necessarie per pagarli, contenuto nell'art.2280, primo comma, c.c..

Del resto, che non sia identificabile un interesse allo svolgimento della liquidazione, se non in capo ai soci, lo dimostra la possibilità, generalmente ammessa in dottrina, della revoca "volontaria" dello stato di liquidazione (arg. ex art. 2272 n.3, c.c.): se, poi, si dovesse accogliere la posizione di coloro che richiedono (per le sole società di persone) l'unanimità in ordine a tale revoca, risulterebbe ancora più evidente, questa volta in senso positivo, che gli unici interessati alla vicenda sono i soci, anzi ciascun singolo socio⁽²⁶⁾.

D'altro canto, sul fronte dei creditori particolari, l'art.2307, ultimo comma, che prevede, nel caso di proroga tacita, la possibilità di chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, chiarisce che il creditore particolare non tanto ha interesse se allo svolgimento della liquidazione, nel qual caso, infatti, non potrebbe nemmeno ipotizzarsi l'ammissibilità della proroga tacita: quanto quello ad esercitare il potere di richiedere la liquidazione della quota, nonostante il venir meno della causa di scioglimento; si tratta, in somma, della inopponibilità, in relazione a tale potere, del venir meno di si fatta causa ⁽²⁷⁾.

Sembra quindi che non siano ravvisabili interessi indisponibili di soggetti diversi dal socio superstite allo svolgimento della liquidazione e che, da parte del socio superstite, questo interesse sia disponibile, con la conseguenza che la continuazione dell'attività di impresa da parte dell'unico socio (superstite) possa interpretarsi come espressione di una scelta ammissibile: sempre che, sia chiaro, non si applichi, ancorché parzialmente (art. 2280, primo comma, c.c.), dei beni sociali, prima di aver estinto i debiti sociali e salvo il diritto dei creditori particolari a chiedere la liquidazione della sua quota, in applicazione analogica della disciplina sulla proroga tacita.

Sembra tuttavia azzardato elevare questo assetto societario a modello tipico della società di persone.

E' forse più corretto ritenere che siamo di fronte ad una fattispecie civilisticamente lecita, in quanto non si incide su diritti indisponibili di terzi ed al contempo non vengono violate norme inderogabili di legge.

Tuttavia ciò che preme mettere in evidenza è la precarietà assoluta di un siffatto assetto societario, poiché, l'esercizio del potere del creditore sociale di chiedere la liquidazione della partecipazione sociale dell'unico socio, può tradursi in una liquidazione giudiziale della società.

Venendo al problema della ricostituzione tardiva della pluralità dei soci, per quanto detto, non sembra porre particolari problemi che, in questa fase, un soggetto faccia il suo ingresso in società.

Non si tratterà evidentemente della costituzione di una nuova e diversa società ⁽²⁸⁾, ma della continuazione della precedente, con il prodursi di due principali effetti: da un lato, il venir meno della causa di scioglimento, dall'altro, l'inopponibilità, per quanto sopra esposto, di tale ricostituzione tardiva al creditore particolare, che potrebbe chiedere la liquidazione della quota, applicandosi la medesima regola della proroga tacita.

Un limite alla prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'unico socio potrebbe essere rappresentato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 247 del 2004 in tema di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società, non più operative, dal registro delle imprese.

L'art. 3 della normativa prevede la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, allorché l'Ufficio stesso accerti il ricorrere di determinate circostanze, tra le quali, è annoverata anche la "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi".

La cancellazione tuttavia è preceduta da un atto di interpello rivolto agli amministratori della società, invitati o a comunicare l'avvenuto scioglimento della società o a dimostrare la persistenza dell'attività sociale.

Dopodiché spetta al Presidente del Tribunale, sulla base delle risultanze, nominare un liquidatore oppure disporre la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Sembra quindi che presupposto per la cancellazione d'ufficio sia comunque l'inattività della società, mentre, nelle fattispecie in oggetto, siamo di fronte ad ipotesi di continuazione, seppur a vario titolo, dell'attività di impresa, con conseguente inapplicabilità della disciplina introdotta dalla citata normativa.

Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l'ipotesi è meno probabile, in società per azioni).

Non si dubita seriamente in dottrina sull'ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l'art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali.

In queste ultime, infatti, l'unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione.

È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l'importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione.

Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell'ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione.

Sotto il vigore della previgente normativa si era dubitato, da parte di alcuni, della trasformabilità di società in liquidazione, osservandosi che la trasformazione non potesse essere funzionale alla liquidazione, essendo la prima caratterizzata dalla continuità dei rapporti giuridici preesistenti e la seconda dalla definizione di tali rapporti.

Con la riforma del diritto societario, alla luce del nuovo art. 2499 c.c., la situazione sembra essere stata chiarita in modo definitivo.

La norma prevede, infatti, che la trasformazione possa effettuarsi anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

Da questo limite - peraltro di difficile determinazione - si desume però, in senso positivo, il venir meno dei dubbi che erano stati sollevati in passato, poiché l'ammettersi della trasformazione della società sottoposta a procedura concorsuale, senza una preventiva remissione *in bonis*, significa implicitamente ammettere la trasformazione della società in pendenza dello stato di liquidazione.

La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento⁽²⁹⁾.

La questione della ricostituzione della pluralità dei soci nell'ambito di una vicenda societaria come la trasformazione si pone in termini più sfumati e meno pressanti.

Mentre, infatti, nelle fattispecie esaminate nei precedenti paragrafi la ricostituzione è un evento essenziale per la vita della società, che si troverebbe altrimenti in stato di scioglimento, con tutti i conseguenti effetti sugli organi sociali e sull'attività sociale, nel caso della trasformazione siamo di

fronte ad un evento, per così dire, evolutivo - modificativo della struttura sociale, che prosegue la sua attività in altra veste e che comporta una revoca implicita del pregresso stato di liquidazione.

Ci si potrebbe chiedere, anche se forse con scarsa utilità pratica, fino a che momento, in tal caso, possa essere validamente ricostituita la pluralità dei soci.

In linea teorica potrebbe affermarsi che ciò sia possibile sino a quando la trasformazione non si sia realizzata ed occorrerebbe quindi far riferimento all'art.2500, ultimo comma, c.c., che dispone che la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente, il quale, a sua volta, dispone che "l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che è fatta la trasformazione".

L'adempimento pubblicitario, in caso di trasformazione da società

di persone in società di capitali, è unico ed è costituito dall'iscrizione dell'atto modificativo e sarà pertanto quello il limite temporale da tener presente.

Alfredo de Martino

1) Tale norma vale anche per le società in nome collettivo (art. 2308 c.c.), mentre per le società in accomandita semplice l'art.2323, primo comma, c.c., dispone lo scioglimento anche "quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia sostituito il socio che è venuto meno", evidentemente con un socio che reintegri la categoria mancante.

2) Alle tradizionali ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, codificate dal legislatore, che comportano, nei casi in cui la società sia composta da due soli soci, il venir meno della pluralità dei soci, vi è da aggiungere la cessione della partecipazione sociale da un socio all'altro che, pur discostandosi dalle altre fattispecie sotto il profilo concettuale, in quanto non attiene al rapporto società/socio, produce, sul piano effettuale, le medesime conseguenze.

3) G.FERRI, *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, 3^aed, Torino, 1987, 310; *id*, *Delle Società*, in *Comm. SCIALOJA-BRANCA* (artt.2247-2324), Bologna - Roma, 1968, sub art.2272, 208 e ss.; nel senso della retroattività anche BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, Milano, 1948, I, 421; ANGELONI, *Imprese e Società*, Roma, 1952, 279; SCHEGGI, *Manuale di diritto commerciale*, I Roma, 1959, 14; TARZIA, *Liquidazione delle società e liquidazione della singola quota sociale nelle società di persone*, nota ad App.Torino 9 novembre 1973, in *Dir.fall.*, 1974, II, 528; STELLA RICHTER G., *Appunti sulla mancanza sopravvenuta della pluralità dei soci e sullo scioglimento della società di persone*, nota a Trib. Roma 26 gennaio 1972, in *Giust. civ.*, 1972, I, 1672; ANGELINI ROTA, *Società personale con unico socio*, nota a Cass. 3 agosto 1950, n.2333, in *Giust.civ.*, 1951, 198; in *Giurisprudenza* si segnala: App. Bologna 22 giugno 1976; in *Giur.comm.*, 1978, II, 774 e ss., con nota critica di J ANNUCCI, *Irretroattività degli effetti dello scioglimento ex art.2274, n.4, c.c.*

4) Per una disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto v. anche le risposte al quesito dell' *Ufficio Studi del CNN n.15-2009/I e n.13-2008/I di Antonio Ruotolo*.

5) COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 1994, 244; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, 3^a ed, Torino, 1995, 114; DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1995, 160; CAGNASSO, *Società semplice*, in *Tratt. Sacco*, 1998, 272; GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1963, 105 ss; GALGANO, *Le società di persone*, Milano, 1972, 289; GHIDINI, *Le società personali*, Padova, 1972, 795, n.27; MAISANO, *Lo scioglimento delle società*, Milano, 1974, 129-148; ASCARELLI, *Contratto plurilaterale; comunione di interessi; società di due soci, morte di un socio nella società personale di due soci*, in *Riv.trim. Dir. e proc.civ.*, 1953, 723; AULETTA, *La morte del socio nelle società di persone*, in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, IV, Napoli, 1950, 144-146; DE FERRA, *La proroga delle società commerciali*, Milano, 1957, 42; AMATUCCI, *Le società unipersonali e il problema della qualificazione del rapporto giuridico*, in *Riv. Trim.dir.e proc.civ.*, 1964, 133 e ss.

6) Contra MACCARONE G., *Estinzione della società di persone e continuazione dell'attività imprenditoriale da parte del socio superstite*, in *Riv. Not.*, 1996, 848 e, in giurisprudenza: *Cass. 7 maggio 1974, n.1278*. Non si vede tuttavia per quale ragione il socio superstite, nella pienezza di poteri, non possa avvalersi dell'opzione concessa a gli dall'art.2272, n°3), c.c. .

7) Cass. 11 aprile 1995, n. 4169, in *Giur.it*, 1996, I, 1, 806; Trib. Milano, 4 luglio 1996, in *Giur.i t.*, 1997, I, 2, 68; Trib. Milano, 14 gennaio 1988, in *Società*, 1988, 497; Cass. 16 febbraio 1981, n.936, in *Giur. Comm.* , 1983, II, 49; Cass. 21 maggio 1979, n. 2902, in *Giur.civ.*, 1979, I, 1663; Cass. 16 luglio 1976, n. 2812, in *Giur. Civ*, 1976, I, 1779; Cass. 7 maggio 1974, n. 1278, in *Foro it.*, 1974, I, c. 2012; Cass. 19 ottobre 1966, n. 2543, in *Foro it.*, 1967, I, c. 1276; Trib. Torino, 18 marzo 1983, in *Giur. Comm.* , 1984, II, 80.

8) Contra COTTINO e WEIGMANN, in COTTINO-SARALE-WEIGMANN, *Società di persone e consorzio*, in *Tratt.dir.civ.comm.* diretto da COTTINO, III, Padova, 2004, 302, per i quali il procedimento di liquidazione inizia con la nomina del liquidatore.

9) Secondo parte della dottrina, ASCARELLI, *Morte di un socio in una società personale di due soci*, in *Riv.dir.comm*, 1949, I, 271 ss.; ASQUINI, *Società personale di due soci e morte di uno o due* in *Giur.compl.* Cass.Civ., 1950, II, p. 1051 in caso di inerzia, i terzi potrebbero rivolgersi al Tribunale per far dichiarare l'avvenuto scioglimento della società, in *Riv.delle società*, 1965, 288.

Contra, tra gli altri, PORZIO, *Sulla disciplina delle società di persone con un unico socio*, il quale ritiene che al creditore sociale non spetti, durante la liquidazione, una tutela superiore a quella di cui fruisce durante la vita della società.

10) In tal senso: GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1962, 531; MINERVINI, in *Riv.trim.dir.proc.civ.* 1952, 1009; PORZIO, *L'estinzione delle società per azioni*, Napoli, 1959, 59; FERRARA JR - CORSI, *Gli imprenditori e le società* , Milano, 1992, 687, nota 1.

11) V. in tal senso la risposta a quesito dell' *Ufficio Studi CNN 13-2008/I* di Antonio Ruotolo e lo *Studio n.774* , *Mancata ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dello svolgimento dell'impresa* di M. STELLA RICHTER e GIUSEPPE FERRI JR.

12) Così M. STELLA RICHTER e GIUSEPPE FERRI JR, *op . Cit* , 9

13) L'art. 2312 c.c. , per le società in nome collettivo, dispone che "Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese"(comma 1). "Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa

dei liquidatori, anche nei confronti di questi" (comma 2). Si sostiene che, se la società continuasse ad esistere a seguito della sua cancellazione, non avrebbe senso precisare che i crediti non soddisfatti possono essere fatti valere nei confronti dei soci (e dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa), dal momento che, se la società fosse ancora in vita, sarebbe quest'ultima, quale debitrice, e non i soci, a garantire, con il proprio patrimonio, l'adempimento.

14) CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2, Diritto delle società*, Torino, 2002, 133-136; FERRARA JR - CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 332-333; GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 887.

15) Cass. 20 Ottobre 2003, n.15691, in *Mass. Gius.civ.*, 2003, 10; Cass. 24 settembre 2003, n. 141417, in *Mass. Gius. Civ.*, 2003, 9; Cass. 18 agosto 2003, n.12078, in *Mass. Gius.civ.*, 2003, 7-8; Cass. 4 luglio 2003, n. 10606, in *Mass. Gius. Civ.*, 2003, 7-8; Trib. Monza 6 agosto 2002, in *Gius.mil.*, 2003, 38; Cass. 2 agosto 2001, n. 10555, in *mass.gius.civ.*, 2001, n. 1525; Cass. 1 luglio 2000, n. 8842, in *Mass. Gius. Civ.* 2000, 1478; Cass. 12 giugno 2000, n. 7972, in *dir. Prat. Soc.*, 2001, marzo 1998, n. 2676, in *Giur.it.*, 1998, 2099.

16) Così C.UNGARI -TRASATTI, *Gli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di persone e la continuazione dell'impresa in forma individuale del socio superstite*, in *Riv. del Notariato* 4/2005, 814 e ss a cui si rinvia per una puntuale ricostruzione della tesi *cc.dd. in termedie* cfr. Pag. 815.

17) V. in tal senso Cass. 28 agosto 2006, n. 18618, in *Fallimento*, 2007, 1, 100, e soprattutto, la recente Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192, in *Notariato* n.3/2009 298, che, ravvisando la vigenza nel nostro ordinamento di un generale principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, lo applica anche riguardo alle società di persone, ritenendo che l'art. 2495 c.c. sia norma di carattere interpretativo, applicabile anche a situazioni pregresse, vale a dire a società (anche di persone) cancellate dal registro delle imprese in data anteriore alla entrata in vigore della nuova normativa (1° gennaio 2004).

18) Sembra perfino superfluo sottolineare come la tesi dell'efficacia costitutiva della cancellazione, oltre a sembrare la più corretta sotto il profilo sistematico, è quella che offre maggiori garanzie sul piano della certezza del diritto e questo aspetto non sembra essere secondario nell'esercizio dell'attività notarile.

19) Così, correttamente, P.BOERO, sulla "trasformazione" di società di persone in un'impresa individuale, nota a Giudice del Registro delle imprese presso Trib. Torino, 22 ottobre 1993, decr. in *Giur.Comm.*, 1994, II, 271.

20) Così DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1987, p.108.

21) M. STELLA RICHTER e G.FERRI JR, *op.cit.*; CAMPOBASSO, *Diritto Comm.*, 2, *Diritto delle società*, Torino, 2002, 126; MARGIOTTA, *La trasformazione della società in Impresa individuale*, in *Società*, 2005, 976 e ss.

22) MARGIOTTA, *op.cit.*, 979.

23) CAMPOBASSO, *op.cit.*, 126.

24) Così FERRI, *Delle società*, 1986, 389.

25) FERRI, *op . cit* ;

26) Così, M. STELLA RICHTER e G.FERRI JR, *op. cit.*

27) M.STELLA RICHTER e G. FERRI JR, *op cit.*

28) Così, invece, implicitamente sembrerebbe ritenere BOERO, *op.cit.* , 269, postulando l'estinzione della originaria società.

29) In tal senso FERRUCCI - FERRENTINO, *Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici*, Tomo II, *Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi*, 1742 e ss., MALTONI, *op.cit*, 16.

(Riproduzione riservata)